

Deliberazione 5 novembre 2010 - VIS 126/10

Accertamento della traslazione d'imposta, nel secondo semestre 2008, e adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 2010

Visti:

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del *“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante *“Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante *“Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello”*;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 148/09 (di seguito: deliberazione VIS 148/09), recante *“Avvio di un procedimento per*

l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della Azienda Energia e Gas Società Cooperativa";

- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10 (di seguito: deliberazione GOP 36/10), di approvazione del “*Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuova struttura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*”;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il “*Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*”.

Fatto

1. Dall'analisi dei dati trasmessi dalla Azienda Energia e Gas Società Cooperativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08 è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007.
2. Alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo, in data 10 novembre 2009 (prot. Autorità n. 65953 dell'10.11.2009), la società ha risposto, con lettera del 19 novembre 2009 (prot. Autorità n. 70104 del 25.11.2009), confermando l'esistenza di una variazione positiva del margine semestrale. Relativamente alla vendita di energia, la società cooperativa ha affermato che la variazione del margine è dovuta al miglioramento del prezzo di acquisto e di vendita nonché all'aumento dei volumi di vendita; relativamente alla vendita di gas metano, invece, ha svolto generiche considerazioni in merito al "ristorno riconosciuto ai soci", senza fornire sufficienti riscontri documentali.
3. Non essendo le motivazioni addotte dalla società cooperativa idonee ad escludere un'eventuale violazione del divieto di traslazione, si è reso necessario procedere ad ulteriori accertamenti al fine di appurare l'entità e la rilevanza in termini di possibile traslazione della variazione del margine di contribuzione riscontrata nel II semestre 2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della deliberazione VIS 133/09.
4. Con deliberazione VIS 148/09, pertanto, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti della Azienda Energia e Gas Società Cooperativa per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95.
5. Nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, è stata acquisita da parte della Azienda Energia e Gas Società Cooperativa:
 - nota del 23 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 9277 del 1.03.2010);
 - memoria del 1 aprile 2010 (prot. Autorità n. 13747 del 1.04.2010).
6. Con nota del 1 giugno 2010 (prot. Autorità n. 20951 del 01.06.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.

7. In data 21 giugno 2010 (prot. Autorità n. 23000 del 21.06.2010) l'Azienda Energia e Gas Società Cooperativa ha inviato un'ulteriore memoria difensiva, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato d.P.R. n. 244/01.
8. In data 24 giugno 2010, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha concesso alla società di produrre oltre i termini un'ulteriore nota integrativa, la quale è stata depositata in data 2 luglio 2010 (prot. Autorità n. 24505 del 02.07.2010).

Valutazioni

9. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi.
10. Per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati.
11. In attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione.
12. L'analisi effettuata dall'Autorità si concentra sulle variazioni dei margini e in particolare sulle dinamiche dei prezzi, in quanto indicatori di traslazione, lasciando gli operatori liberi di aumentare i prezzi e i margini dei prodotti commercializzati e, quindi, di farsi liberamente concorrenza fra loro con l'unico limite che i prezzi da questi praticati non incorporino anche l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, in violazione della legge.
13. Nel caso della Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, dalle analisi effettuate dagli Uffici sono emersi:
 - una variazione positiva del margine nel II semestre 2008 (pari a 653.803,00 euro), rispetto al corrispondente semestre 2007;
 - un incremento, nel II semestre 2008 rispetto al II semestre 2007, dei prezzi medi di vendita dell'*energia elettrica* (+59,2113 euro/MWh) e del *metano* (+0,1309 euro/Smc) maggiore dell'incremento dei prezzi medi di acquisto degli stessi prodotti (*energia elettrica* +29,5262 euro/MWh e *metano* +0,0965 euro/Smc).
14. Per valutare quanto del miglioramento della posizione economica dell'impresa sia attribuibile alla dinamica dei prezzi e quanto alla dinamica dei volumi, si è tenuto conto della flessione dei volumi di vendita subita dalla società cooperativa nel II

- semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 (per un valore pari a 135.792,48 euro).
15. E' stata, altresì, data rilevanza ai maggiori costi sostenuti dalla Azienda Energia e Gas Società Cooperativa durante il II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 (pari a 483.471,50 euro).
 16. Pur tenendo conto della flessione dei volumi di vendita e dell'incremento dei costi è residuata ugualmente una variazione positiva del margine (pari a 170.331,50 euro) attribuibile all'aumento dei prezzi di vendita praticati.
 17. Scomputando da detta variazione il correlato onere impositivo di 29.620,65 euro (composto da IRES ordinaria per 20.916,71 euro e relativa addizionale per 8.703,94 euro) è stato ottenuto un incremento del Risultato netto di 140.710,85 euro ascrivibile ai prezzi praticati dalla Azienda Energia e Gas Società Cooperativa.
 18. Vista l'espansione del Risultato netto del 2008 generata dai prezzi, è stato contestato alla Azienda Energia e Gas Società Cooperativa di aver recuperato l'onere derivante dall'addizionale di imposta (complessivamente pari a 45.144,00 euro) attraverso i prezzi di vendita dalla stessa praticati.

A. Argomentazioni di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

19. Rispetto agli addebiti contestati, Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, nel corso del procedimento, ha sviluppato le seguenti argomentazioni:
 - a. ha confermato l'incremento del margine del II semestre 2008, attribuendo la suddetta variazione non ad un intento traslativo ma:
 - per quanto riguarda il settore gas, al miglioramento delle condizioni economiche di approvvigionamento e di vendita, derivante dall'applicazione di parametri di indicizzazione dei prezzi, contenuti nei relativi contratti, legati alla quotazione internazionale del gasolio e dell'olio combustibile;
 - per quanto riguarda il settore elettrico, al progressivo incremento dei clienti;
 - b. con particolare riferimento al settore gas, ha inoltre sottolineato che l'aumento (o diminuzione) del prezzo d'acquisto della materia prima non comporta necessariamente un corrispondente aumento (o diminuzione) del prezzo di vendita, poiché i due valori non sono correlati sul piano contrattuale e sono determinati in base a diverse formule di indicizzazione; di conseguenza, le condizioni economiche di acquisto del gas non hanno un'incidenza diretta sul prezzo praticato alla vendita dalla società;
 - c. ha sostenuto l'impossibilità di traslare la maggiorazione d'imposta a causa della propria natura giuridica e della finalità mutualistica che contraddistingue la sua attività;
 - d. infine, ha contestato la correttezza di alcune operazioni effettuate dagli Uffici per accertare la violazione del divieto di traslazione d'imposta e, segnatamente:
 - l'ammontare del Risultato netto (di euro 140.710,85), in quanto basato su una ripartizione delle altre componenti reddituali effettuata dall'operatore secondo criteri discrezionali;
 - il valore dell'incremento del prezzo di vendita dell'energia elettrica, in quanto basato sull'elaborazione di valori di ricavi errati trasmessi dall'operatore, in cui non si sarebbe tenuto conto di una sopravvenienza

attiva riferita all'attività di vendita del II semestre 2007. L'incremento del prezzo di vendita, ricalcolato alla luce dei dati rettificati, risulterebbe invece in linea con l'aumento del prezzo medio della componente PE (prezzo energia) stabilito dall'Autorità con deliberazione n. 238/07.

B. Valutazione delle argomentazioni di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa

20. Gli argomenti svolti dalla Azienda Energia e Gas Società Cooperativa non sono idonei ad escludere la violazione del divieto di traslazione posto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
21. In primo luogo, la società non solo conferma la variazione positiva del margine nel II semestre 2008, ma nel momento in cui riconosce che tale variazione è da imputare ad un complessivo aumento dei prezzi di vendita praticati nel settore gas, superiore dell'incremento del prezzo delle materie acquistate, implicitamente ammette di aver traslato.
22. Al riguardo, si evidenzia che l'analisi è stata condotta sul complesso delle attività svolte dalla società, di cui il settore elettrico rappresenta una minima parte.
23. Pertanto, per quanto concerne la riconducibilità dell'aumento del margine nel II semestre 2008 all'incremento dei clienti nel settore elettrico, sebbene sia vero che l'aumento dei clienti del settore elettrico è derivato un effetto quantità positivo, è altresì vero che tale effetto positivo è stato interamente assorbito dall'effetto quantità negativo registrato nel settore del gas nel medesimo periodo di riferimento. Le analisi svolte dagli Uffici, infatti, hanno rilevato una complessiva flessione dei volumi di vendita della società.
24. Le argomentazioni svolte dalla Azienda Energia e Gas Società Cooperativa riportate *sub b)*, volte ad evidenziare l'indipendenza sul piano contrattuale del prezzo di vendita rispetto al prezzo di acquisto della materia prima e la riconducibilità del suo aumento all'andamento degli indici di riferimento fissati nei contratti di fornitura, a loro volta legati alla quotazione internazionale del gasolio e dell'olio combustibile, non sono rilevanti, in quanto non valgono a contestare l'esistenza del fenomeno traslativo accertato dagli Uffici, il quale sussiste a prescindere dalle ragioni sottostanti all'aumento dei prezzi praticati dall'operatore.
25. In merito alle argomentazioni riportate *sub c)*, relative all'asserita impossibilità di traslare connessa alla natura giuridica della società cooperativa e alla finalità mutualistica che, conseguentemente, caratterizzerebbe la sua attività, si evidenzia che Azienda Energia e Gas Società Cooperativa svolge la propria attività anche nei confronti dei terzi non soci, in conformità a quanto previsto nel proprio statuto.
26. Al riguardo, dalla nota integrativa del bilancio d'esercizio 2008 della società emerge che ben il 44,48% dei ricavi delle vendite sono relativi a cessioni nei confronti dei non soci. Ne deriva che in merito a suddetta attività, che costituisce una rilevante parte del fatturato, la natura giuridica della società è irrilevante. Peraltro, Azienda Energia e Gas Società Cooperativa ha effettuato, a fronte dell'incremento dei prezzi, ristorni e sconti nei confronti dei soli soci.
27. Nemmeno possono essere condivise le argomentazioni riportate *sub c)*, volte a confutare l'esattezza e la validità delle operazioni effettuate dagli Uffici per accertare la traslazione d'imposta.
28. In particolare, in merito alla contestata attendibilità dell'ammontare del Risultato netto della società, in quanto calcolato sulla base di una ripartizione semestrale delle

altre componenti reddituali effettuata secondo “*criteri discrezionali fondati sul buon senso*”, si osserva che, contrariamente a quanto affermato da Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, la ripartizione risulta attendibile.

29. La stessa società, infatti, nel comunicare (con nota del 23.02.2010, prot. Autorità 9277 del 1.03.2010) la ripartizione semestrale del dato contabile *altre componenti reddituali* ha indicato quali criteri ha adottato nell’operare la suddetta ripartizione. In particolare, ha utilizzato il criterio di competenza per le voci attribuibili con esattezza in un determinato semestre, mentre ha proceduto, per le voci di costo di natura annuale non esattamente riferibili ad uno specifico semestre, mediante suddivisioni in parti uguali per ciascun semestre.
30. Tali criteri risultano coerenti con il metodo d’analisi adottato per la vigilanza sul divieto di traslazione.
31. Circa l’erroneità del valore dei ricavi trasmesso dall’operatore, il quale non terrebbe conto di una “sopravvenienza attiva” (pari a euro 33.349.41) riferita all’attività di vendita di energia elettrica del II semestre 2007, si rileva che tale sopravvenienza, imputata nella voce *altri ricavi e proventi* del conto economico 2008, non può essere considerata ai fini dell’analisi.
32. In base alla metodologia adottata, con la deliberazione VIS 109/08, “*i dati riferiti a costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento*” (art. 4, comma 2). Pertanto attribuire la componente economica di cui al punto precedente al secondo semestre 2007 risulterebbe in contrasto con la metodologia delineata e porterebbe ad un’erronea determinazione dei risultati di periodo che costituiscono l’imponibile della componente fiscale oggetto del divieto di traslazione.
33. Nel caso di specie, peraltro, anche tenendo conto della sopravvenienza attiva, le correzioni richieste dall’operatore avrebbero un effetto trascurabile e non modificherebbero il risultato finale dell’analisi.
34. Per coerenza, infatti una simile operazione dovrebbe essere estesa anche al 2008, integrando le componenti positive delle sopravvenienze risultanti dal bilancio 2009 (pari a 110.352,00 euro) e riferibili all’attività di vendita dell’energia del 2008. Così facendo, però, il risultato finale non solo resterebbe confermato, ma l’incremento positivo del margine registrato sarebbe addirittura maggiore.
35. In ogni caso, anche qualora si operasse nel modo richiesto dalla società, la presunta corrispondenza fra l’incremento del prezzo di vendita, ricalcolato alla luce dei dati rettificati, e l’incremento del prezzo medio della componente PE, fissata dall’Autorità per il servizio di maggior tutela, sarebbe priva di rilevanza ai fini dell’analisi, poiché la società è attiva esclusivamente nel mercato libero dell’energia elettrica, dal quale trae solo una minima parte dei suoi ricavi complessivi.
36. Dagli elementi acquisiti agli atti, dunque, risulta confermata la variazione positiva del margine di contribuzione nel II semestre 2008 (pari a 653.803,00 euro) imputabile in massima parte all’effetto prezzo (per 789.595,48 euro) e un incremento del risultato netto (pari a 140.710,85 euro) ascrivibile ai prezzi praticati.
37. Pertanto, i prezzi di vendita praticati Azienda Energia e Gas Società Cooperativa hanno consentito alla stessa di recuperare integralmente l’onere derivante dall’addizionale di imposta (pari a 45.144,00 euro).
38. Di conseguenza, sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 148/09

DELIBERA

1. si accerta che la società Azienda Energia e Gas Società Cooperativa. ha violato il divieto previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, nel secondo semestre 2008, per un importo pari a 45.144,00 euro;
2. si ordina ad Azienda Energia e Gas Società Cooperativa di adottare le misure idonee ad eliminare gli effetti prodotti dalla violazione di cui al punto 1, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
3. si ordina, altresì, ad Azienda Energia e Gas Società Cooperativa di comunicare all'Autorità:
 - a. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un piano contenente l'indicazione dettagliata delle misure che la società ha intrapreso o che intende intraprendere per adempiere alla prescrizione di cui al precedente punto 2, con espressa previsione dei tempi necessari e degli effetti che tali misure avranno sulla società e sui consumatori;
 - b. entro 9 (nove) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione finale con le prove documentali del rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal piano di restituzione di cui alla precedente lettera a);
4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa notificazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, con sede legale in Via dei Cappuccini, 22/a – 10015 Ivrea (TO).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

5 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis